

## **BREVE VADEMECUM ELETTORALE PER GLI ISCRITTI**

### **Sottoscrizione delle liste.**

Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei Revisori che risultino iscritti al momento di apertura dell'assemblea elettorale. Sono eleggibili coloro che risultano iscritti alla data di svolgimento delle votazioni, che possono candidarsi singolarmente o nell'ambito di una lista composta da un numero di candidati non superiore ai componenti da eleggere in ciascuno di tali organi. Non è possibile candidarsi in più liste o in una lista e singolarmente per il medesimo organo, ferma restando la facoltà di candidarsi per più organi singolarmente.

Per le elezioni del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori, ciascun iscritto all'Ordine ha diritto ad un voto.

Le liste di candidati alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori devono contenere almeno il 20% di candidati di genere diverso, se presenti tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% di iscritti di età non superiore ai 45 anni. Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere.

Le liste dei candidati, opportunamente denominate, e le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di iscritti all'albo, diversi dai candidati, almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere. Le firme devono essere autenticate dal Presidente dell'ordine ovvero da altri soggetti previsti dalla normativa vigente.

Le liste dei candidati e le singole candidature devono essere presentate entro (le ore 12 del) il decimo giorno prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine, previa autenticazione delle firme. L'Ordine provvede, entro tre giorni, alla pubblicazione delle liste di candidati e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.

In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide e non possono essere presentate ulteriori liste o singole candidature.

Il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere possono essere rieletti nella stessa carica consecutivamente una sola volta. Nel computo si tiene conto soltanto della Consiliatura 2020-2024.

In caso di presentazione delle candidature presso la sede dell'Ordine, il candidato singolo o il referente della Lista deve fisicamente presentarsi presso la sede dell'Ordine - previa fissazione di appuntamento - unitamente ai candidati della lista ed ai sottoscrittori, muniti di documento di identità in corso di validità e con l'allegato 4 (lista candidati) o 5 (candidatura singola) precompilato per la parte relativa al "cognome e nome", "luogo e data di nascita.

### **Autentica firme sottoscrittori e candidati.**

La Presidente o suo delegato controllerà l'identità dei candidati e dei sottoscrittori, la loro iscrizione all'albo, e, qualora siano state presentate personalmente, attesterà al fondo del documento che tutte le firme predette sono autentiche ed apposte in sua presenza. Si ricorda che le liste di candidati, nonché le singole candidature alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate.

#### **Termine e modo di presentazione della candidatura e della lista.**

La singola candidatura e la lista devono essere presentate entro (le ore 12 del) il decimo giorno precedente la data di svolgimento delle votazioni a mano presso la sede dell'Ordine a norma dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il referente di lista o il singolo candidato, dopo la fase di sottoscrizione e di autentica, potrà decidere di depositare in quel momento la Lista o la Candidatura e gli verrà rilasciata un'attestazione da parte della Presidente di avvenuto deposito in calce a copia conforme all'originale della Lista o della Candidatura.

#### **Fase di ammissione della lista o della candidatura.**

La Presidente dopo la presentazione (tramite deposito fisico) verifica entro 3 giorni dal deposito la regolarità della candidatura, ed in particolare controlla:

- il rispetto del termine per il deposito (art. 2, comma 3, DM 15.3.2018) entro le ore 12,00 del decimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni (prima convocazione);
- il rispetto del numero dei componenti lista o dei candidati;
- che sia indicato l'Organo per il quale si presenta la candidatura;
- che il nome di taluno dei componenti della lista non compaia in più liste concorrenti. In tal caso la Presidente comunicherà al referente della lista depositata per seconda l'irregolarità, fissando termine di 3 giorni per la sostituzione del candidato, pena la dichiarazione di "non ammissione" della lista.

Terminate le operazioni di verifica di regolarità delle liste, la Presidente comunica contestualmente o nel termine più breve possibile, a mezzo p.e.c., al referente della lista o al candidato l'ammissione o non ammissione della lista o della candidatura, con l'avviso che tale provvedimento non è autonomamente impugnabile, ma che eventuali contestazioni potranno fatte valere con l'impugnazione del risultato elettorale.

#### **Pubblicazione della candidatura e della lista.**

L'Ordine provvede, nella stessa data della comunicazione di ammissione od in quella immediatamente successiva, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale, avendo cura di riportare la denominazione ed il simbolo o logo, ove fornito (non dovranno essere ammessi loghi o

simboli somiglianti a quelli di OPO e FNOPO), nonché di indicare la data di nascita della candidata in caso di omonimia. In caso di mancato raggiungimento del *quorum*, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide per tutta la durata delle operazioni elettorali.

Nel caso in cui la lista presenti al suo interno la Presidente uscente, la Vice Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, le attività di autentica delle firme, di controllo della regolarità, di ammissione o esclusione e di pubblicazione debbono essere svolte da altro soggetto organico all'Ordine che non è incluso nella medesima lista – previa delega scritta della Presidente - (es. altro Consigliere, Componente del Collegio dei Revisori), che per legge possa svolgere le funzioni di pubblico ufficiale attestante e verificatore. Le predette funzioni non possono essere compiute da dipendenti dell'Ordine o da consulenti, qualunque sia la forma di collaborazione.

### **La propaganda elettorale.**

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto delle norme deontologiche.

La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e deve essere svolta in modo da non ledere il prestigio della categoria professionale o di altri candidati concorrenti.

Al fine di garantire la parità e l'equo trattamento di tutte le liste e dei candidati, l'Ordine non può farsi promotore di pubblicazione dei programmi e si limiterà alla pubblicazione delle liste dei candidati e delle singole candidature. L'attività di propaganda elettorale è rimessa alla libera determinazione dei candidati e sarà unicamente oggetto di vigilanza disciplinare al fine di garantirne la continenza e l'equilibrio di forme e contenuti e che questi siano degni di una professione intellettuale.